



CITTA' DI DESIO

## RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE DI RIFERIMENTO DELLE AREE FABBRICABILI ANNO 2026

Approvata con atto di C.C. n. 115 del 02.12.1999

*Modificata con atto di C.C. n. 12 del 12.03.2007*

*Modificata con atto di C.C. n. 32 del 15.05. 2008*

*Modificata con atto di C.C. n. 8 del 18.02. 2010*

*Modificata con atto di C.C. n. 13 del 18.03. 2011*

*Modificata con atto di C.C. n. 30 del 12.06.2012*

*Modificata con atto di G.C. n.119 del 21.05.2013*

*Modificata con atto di G.C. n.91 del 01/04/2014*

*Modificata con atto di G.C. n.72 del 21/04/2015*

*Modificata con atto di G.C. n.37 del 16/02/2016*

*Modificata con atto di G.C. n. 248 del 06/12/2016*

*Modificata con atto di G.C. n. 215 del 14/11/2017*

*Modificata con atto di G.C. n. 235 del 27.11.2018*

*Modificata con atto di G.C. n. 216 del 26.11.2019*

*Modificata con atto di G.C. n. 10 del 12.01.2021*

*Modificata con atto di G.C. n. 224 del 21.12.2021*

*Modificata con atto di G.C. n. 305 del 22.12.2022*

*Modificata con atto di G.C. n. 220 del 14.11.2023*

*Modificata con atto di G.C. n. 242 del 19.11.2024*

## PREMESSA

Con la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'art. 1, comma 738, è stata disposta, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, e disciplinata, con i commi da 739 a 783, l'imposta municipale propria (IMU).

L'approvazione del nuovo Regolamento ha previsto, all'art. 7, la definizione annuale, con atto di Giunta Comunale, dei valori di riferimento minimi per la determinazione del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili, sulla base degli elementi previsti dal comma 746, art. 1, Legge 160/2019 "*...Per le aree fabbricabili, il valore è costituito dal quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato*".

Il valore al 1° gennaio dell'anno di imposizione si applica solo nei casi in cui non siano state apportate delle variazioni agli strumenti urbanistici. In caso contrario occorre fare riferimento alla data della loro approvazione, anche in corso d'anno.

La delibera di Giunta Comunale è da adottarsi entro la data di scadenza della 1<sup>a</sup> rata (acconto).

Risulta pertanto necessario definire in modo anticipato prima della scadenza dei termini di versamento per l'anno di imposta 2026 i valori venali di riferimento necessari per definire la base imponibile e calcolare esattamente l'imposta, anche al fine di limitare il contenzioso in relazione all'attività di accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

E' anzitutto, necessario procedere alla determinazione della base imponibile, secondo quanto stabilito dal sopra citato art. 1, comma 746, Legge 160/2019.

Appare evidente che nel determinare i valori delle aree fabbricabili è necessario considerare attentamente ciascuno degli elementi contenuti nelle richiamate disposizioni legislative.

Occorre quindi determinare, per ciascuna delle variabili di cui sopra, dei coefficienti correttivi per adattare il valore indicativo di riferimento di un'area rispetto alle diverse situazioni che si riscontrano sul territorio.

Così operando risulta possibile, inserendo per ogni anno il nuovo valore di riferimento, ottenere i valori aggiornati per ciascuna zona omogenea del territorio comunale.

### A) INDIVIDUAZIONE DEI VALORI BASE DI RIFERIMENTO

Fino all'anno 2019, si è sempre proceduto raccogliendo i dati pubblicati sul portale "PiùPrezzi" della Camera di Commercio Milano Monza Brianza e Lodi – Listino Prezzi Immobili – riscontrando per i terreni residenziali in Desio i relativi valori così come disponibili alla data di pubblicazione.

Dall'anno 2020 detti valori non sono più riscontrabili in quanto la Camera di Commercio Milano – Monza Brianza e Lodi ha deciso di non procedere più alla rilevazione dei prezzi dei terreni residenziali a causa della difficile determinazione degli stessi dovuta all'entrata in vigore dei Piani di Governo del Territorio (PGT) che ha innescato una veloce evoluzione della situazione urbanistica nei comuni, come, per esempio, la possibilità di perequare diritti volumetrici e il passaggio dell'unità di misura riferita ai prezzi dei terreni da mc a mq (i PGT fanno infatti riferimento alla SLP – superficie lorda pavimentata).

Poiché non sono stati riscontrati valori relativi ai terreni edificabili nemmeno sul sito dell'Agenzia delle Entrate – Osservatorio del Mercato Immobiliare che cura la rilevazione e l'elaborazione delle informazioni di carattere tecnico-economico relative ai valori immobiliari, e rilevato che non sono intervenute ad oggi, oltre al perdurare della situazione di scarsa movimentazione del mercato immobiliare, modifiche alle previsioni dello strumento urbanistico che possano aver determinato o incrementato il valore delle aree edificabili, può ritenersi ragionevole mantenere anche per l'anno 2026 i medesimi valori così come determinati per l'anno 2025.

Pertanto, si riscontrano i valori, relativi ai terreni residenziali siti in Desio, dell'anno 2024 ritenendoli valori rilevati sia per 1° che 2° semestre 2025, come nel PROSPETTO 1 di cui in appresso:

PROSPETTO 1		
Periodo di riferimento	valore €/mc	
	centro	periferia
1° semestre 2020	140/170	120/150
2° semestre 2020	140/170	120/150
1° semestre 2021	140/170	120/150
2° semestre 2021	140/170	120/150
1° semestre 2022	140/170	120/150
2° semestre 2022	140/170	120/150
1° semestre 2023	140/170	120/150
2° semestre 2023	140/170	120/150
1° semestre 2024	140/170	120/150
2° semestre 2024	140/170	120/150
1° semestre 2025	140/170	120/150
2° semestre 2025	140/170	120/150

Dal prospetto 1 si estrapolano quindi, per l'anno 2026, i dati riferiti al 2° semestre 2025 così da far coincidere il dato al 31.12.2025 con il dato del 1° gennaio 2026 prendendo in considerazione -prudenzialmente, i valori minori, tra i due indicati, per ciascuna zona territoriale di riferimento (centro-periferia). Le valutazioni dell'ufficio inducono ad applicare un'ulteriore riduzione, pari al **30%**, secondo un criterio consolidato da parte del Comune di Desio e già applicato negli anni precedenti, che tiene conto della flessibilità del mercato immobiliare, nonché dell'esigenza - stante le finalità specifiche della presente relazione - di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso.

## B) INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE TERRITORIALI

Per l'individuazione delle zone territoriali è necessario fare riferimento alla "Suddivisione del territorio comunale in microzone omogenee ai sensi dell'art.3, comma 154, della L. 23/12/1996, n.662", approvata con deliberazione C.C. n. 77 del 1° luglio 1999, che prevede la costituzione di tre microzone; si è reso pertanto necessario procedere, per evidenti ragioni di omogeneità, alla individuazione di una fascia intermedia di valori, valori che sono stati determinati col metodo della media aritmetica tra i due dati già assunti come riferimento. Le risultanze di queste operazioni sono riassunte nel seguente PROSPETTO 2:

PROSPETTO 2			
Periodo di riferimento	microzona 1	microzona 2	microzona 3
	€/mc.	€/mc.	€/mc.
1° gennaio 2020	98,00	91,00	84,00
1° gennaio 2021	98,00	91,00	84,00
1° gennaio 2022	98,00	91,00	84,00
1° gennaio 2023	98,00	91,00	84,00
1° gennaio 2024	98,00	91,00	84,00
1° gennaio 2025	98,00	91,00	84,00
1° gennaio 2026	98,00	91,00	84,00

### C) INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICI DI EDIFICABILITA'

Per far fronte all'ampia casistica prevista dello strumento urbanistico vigente definitivamente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 14/09/2014 a riguardo degli indici di edificabilità, nonché ai diversi parametri di misurazione degli stessi (mc/mq – mq/mq), si è ritenuto opportuno adottare un parametro di misurazione uniforme, in modo tale da consentire l'assunzione di un valore unitario omogeneo di riferimento: il parametro individuato è, per detta ragione, **il metro quadrato di s.l.p.**, corrispondente alla superficie lorda di pavimento realizzabile per ogni metro quadrato di area edificabile (superficie fondiaria).

Pertanto, i valori a metro quadrato di s.l.p., ottenuti moltiplicando i dati riportati nel prospetto 2 per l'altezza virtuale (mt. 3,00), risultano i seguenti:

PROSPETTO 3			
Periodo di riferimento	microzona 1	microzona 2	microzona 3
	€/mq. di s.l.p.	€/mq. di s.l.p.	€/mq. di s.l.p.
1° gennaio 2020	294,00	273,00	252,00
1° gennaio 2021	294,00	273,00	252,00
1° gennaio 2022	294,00	273,00	252,00
1° gennaio 2023	294,00	273,00	252,00
1° gennaio 2024	294,00	273,00	252,00
1° gennaio 2025	294,00	273,00	252,00
1° gennaio 2026	294,00	273,00	252,00

### D) INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI

Una volta stabiliti i valori base di riferimento è necessario determinare dei coefficienti correttivi con riguardo ai seguenti profili:

1. destinazione d'uso principale;
2. oneri di trasformazione;
3. caratteristiche particolari.

#### DESTINAZIONE D'USO PRINCIPALE

Le destinazioni d'uso principali da considerarsi, per i fini di cui al presente capoverso, sono quelle previste dallo strumento urbanistico utilizzando, per ciascuna di esse, un coefficiente di raccordo rispetto ai valori indicati nel precedente prospetto 3 che sono, come ricordato, quelli delle aree a vocazione residenziale.

I coefficienti risultanti dal PROSPETTO 4 considerano, per detta ragione, un differenziale di valore diminutivo (0,5) per le destinazioni d'uso non residenziali (produttive/commerciali e terziarie) con eccezione delle aree per depositi per le quali verrà applicato un coefficiente di riduzione pari allo (0,25):

PROSPETTO 4	
DESTINAZIONE D'USO	COEFFICIENTE
RESIDENZIALE	1,00
NON RESIDENZIALI (ECCEZIONE AREE PER DEPOSITI)	0,50
AREE PER DEPOSITI	0,25

In relazione allo strumento urbanistico vigente saranno da considerarsi aree aventi le destinazioni indicate nella precedente tabella quelle:

- residenziale: le aree a prevalente destinazione d'uso residenziale come definite all'art. 8.4.2 del documento "*Piano di Governo del Territorio – Definizioni e principi dell'attuazione del piano*" allegato agli atti della Variante Generale al P.G.T. definitivamente approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 24/09/2014 e di cui al *Capo II – Ambienti edilizi a prevalente destinazione residenziale*, artt. dal 29 al 33 del documento "*Piano di Governo del Territorio – Norme di attuazione e tavole del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi*" di cui sopra;
- non residenziali (ad eccezione delle aree per depositi): le aree non residenziali a prevalente presenza produttiva/commerciale e/o direzionale e/o terziarie come definite agli artt. 8.4.3 P, 8.4.4 T e 8.4.5

C del documento "*Piano di Governo del Territorio - "Definizioni e principi dell'attuazione del piano"*" allegato agli atti della Variante Generale al P.G.T. definitivamente approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 24/09/2014 e di cui al *Capo III - Ambienti edilizi a prevalente destinazione produttiva* artt. 34, 35, 36 del documento "*Piano di Governo del Territorio - "Norme di attuazione e tavole del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi"*" di cui sopra;

- aree per depositi: le aree non residenziali destinate a deposito a cielo aperto come definite all'art. 8.4.3 P, capoverso P2, del documento "*Piano di Governo del Territorio - "Definizioni e principi dell'attuazione del piano"*" e di cui al *Capo III - Ambienti edilizi a prevalente destinazione produttiva* art. 37 del documento "*Piano di Governo del Territorio - "Norme di attuazione e tavole del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi"*" del documento "*Piano di Governo del Territorio - "Norme di attuazione e tavole del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi"*" di cui sopra.

Per le rimanenti destinazioni d'uso non contemplate nel riparto sopra si dovrà far riferimento comunque alla vocazione principale dell'area in base a quanto disposto dal Piano delle Regole dello strumento urbanistico vigente.

Per i terreni azionati come aree a "Servizi Comunali", ex aree c.d. a standard, il valore così come individuato nel prospetto 1 del paragrafo A) "Individuazione dei valori base di riferimento" è ridotto al 50% del valore minimo di riferimento, con esclusione da ogni ulteriore riduzione.

## 2. ONERI DI TRASFORMAZIONE

Ai fini del presente titolo, sono stati individuati i casi ove lo strumento urbanistico prescrive il ricorso alla pianificazione esecutiva, e nello specifico i terreni azionati come Ambiti di Riqualificazione Urbana - ARU - (vedi artt. 3.2, 3.3, 3.4 e 6.1 e 6.2 del documento "*Piano di Governo del Territorio - "Definizioni e principi dell'attuazione del piano"*" allegato agli atti della Variante Generale al P.G.T. definitivamente approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n.47 del 24/09/2014), per i quali, in fase di attuazione, vi sono maggiori oneri di trasformazione rispetto a quelli necessari per gli interventi soggetti a semplice concessione edilizia. Tali maggiori oneri sono sostanzialmente riconducibili alle peculiarità degli interventi delle ARU che comportano, la cessione delle aree da destinare a opere di urbanizzazione primaria e secondaria nonché l'esecuzione diretta delle opere medesime. Per la fattispecie sopra considerate, riconosciuta anche la difficoltà legata alla diversificazione delle proprietà all'interno di ogni singolo ambito di intervento ARU, viene stabilito il coefficiente correttivo di **0,90**. Per quanto riguarda le ARU es, ovvero gli "Ambiti di Riqualificazione Urbana per la promozione mixité sociale", viene inoltre riconosciuta l'applicazione di un ulteriore coefficiente correttivo dello **0,9, da applicare in aggiunta allo 0,9 di cui sopra**, in funzione degli obblighi, propri di questi ambiti, di promozione al loro interno di edilizia sociale.

## 3. CARATTERISTICHE PARTICOLARI

Un ulteriore coefficiente correttivo è stato, inoltre, previsto per fattispecie, ordinariamente riscontrate nella prassi, dove risulta ridotta o, addirittura, pressoché totalmente inibita la capacità edificatoria, circostanze queste che possono riscontrarsi in non infrequenti casi nei quali l'effetto griglia delle disposizioni edilizie non consentano l'utilizzazione ai fini fabbricativi, parziale od integrale, dei lotti fondiari; è questo il caso, ad esempio, di lotti che abbiano una configurazione tale da non permettere, nel rispetto di tutte le disposizioni edilizio-urbanistiche (distacchi rispetto ai confini privati, distacchi tra pareti finestrate, distacchi rispetto a zone urbanistiche non omogenee) una piena ed autonoma utilizzazione edificatoria dell'area. Per le fattispecie sopra illustrate viene stabilito un coefficiente variabile tra lo **0,30** (nell'ipotesi di inedificabilità di fatto) e lo **0,60** proporzionalmente alla riduzione della capacità edificatoria rispetto a quella astrattamente possibile utilizzando l'indice di fabbricabilità fondiaria della zona urbanistica di appartenenza.

La determinazione complessiva del valore dell'area deve comunque tenere conto sia del tipo di vincolo (es. presenza di elettrodotto di dimensioni incompatibili con l'edificazione, fondo intercluso, presenza di attività altamente inquinanti, irrealizzabilità del piano attuativo, lotto inferiore al minimo), sia del presunto valore di cessione della cubatura.

## CONCLUSIONI

Conclusivamente i parametri come sopra individuati sono tali da consentire di determinare i valori venali di riferimento delle aree edificabili, secondo le modalità riassunte nel prospetto seguente:

### PROSPETTO RIEPILOGATIVO

ZONE TERRITORIALI		MICROZONA 1 (fogli 11-23-24-25-27-36-37-38-39-40-51)	MICROZONA 2 (fogli 9-10-12-13-14-20-21-22-26-28-30-33-35-41-43-46-48-49-50-52-53-54-55-59-60)	MICROZONA 3 (fogli 1-2-3-4-5-6-7-8-15-16-17-18-19-29-31-32-34-42-44-45-47-56-57-58-61-62-63-64)
VALORE BASE €/mq. di s.l.p		294,00	273,00	252,00
C O E F F I C I E N T I	<b>DESTINAZIONE D'USO</b>			
	Residenziale	1,00		
	Non residenziale (con eccezione delle aree per deposito)	0,50		
	Aree per deposito	0,25		
	<b>ONERI DI TRASFORMAZIONE</b>			
	ARU	0,90		
	ARU es ulteriore	0,90		
	<b>CARATTERISTICHE PARTICOLARI</b>			
	SI VARIABILE	0,30 : 0,60		
	NO NESSUNA	1,00		
VALORE FINALE €/mq. di s.l.p.				